

## A chi è rivolto

Agli utenti domestici con un ISEE fino a 9.796,00 euro (o fino a 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico) per ISEE anno 2025.

## Descrizione

Il bonus sociale rifiuti e' un bonus nazionale oltre che una misura volta a ridurre la spesa sostenuta dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico

## Come fare

E' sufficiente essere in possesso di un ISEE in corso di validità fino a 9.796,00 euro (o fino a 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico) per l'anno 2025

**⚠ L'ISEE non deve portato all'ufficio tributi, ne' ad altri uffici comunali: l'agevolazione sarà riconosciuta automaticamente, senza necessità di presentare domanda, analogamente a quanto previsto per i bonus relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico. Sarà l'INPS a fornire ai Comuni i dati relativi agli ISEE validi per l'individuazione dei beneficiari.**

## Cosa serve

ISEE in corso di validità fino a 9.796,00 euro (o fino a 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico).

*L'ISEE deve essere richiesto all'INPS!! Lo stato di disagio economico deve essere attestato dall'INPS sulla base della DSU presentata*

## Cosa si ottiene

Si ottiene una riduzione automatica del 25% della TARI dovuta per l'anno 2025, limitatamente ad una sola utenza del nucleo familiare, al lordo delle componenti perequative, al netto del TEFA ed altri corrispettivi. Se il nucleo familiare possiede più unità immobiliari soggette a TARI, l'agevolazione sarà applicata solo all'immobile di residenza indicato nella DSU. **Attenzione: il bonus VERRA' SCALATO SOLO A PARTIRE DALLE BOLLETTE DEL 2026**, salvo eventuale differimento termini da parte degli organi preposti (Arera).

## Copertura bonus sociale

- Con **Deliberazione n.133/2025 ARERA** ha istituito una nuova componente perequativa unitaria, *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti. **La componente *UR3,a* pari ad euro 6 per utenza**, già applicata sulla TARI dovuta per il 2025 a tutte le utenze domestiche e non domestiche e si aggiunge alle componenti perequative UR1 e UR2 (istituite nel 2024);

### **Riferimenti normativi**

- [Art. 57-bis del Decreto-Legge 124/2019](#)
- [DPCM 21 gennaio 2025 n. 24](#)
- [Deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025](#)
- [Deliberazione ARERA n. 2/2026/R/com del 20 gennaio 2026](#)